COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OR	IGINALE COPIA	N.	36	Data	22/07/2020	XX		
OGG	ETTO: IMPOSTA MUNICIPALE COMUNE COMMERCIO				MINAZIONE ICABILI PER	VALORI L'ANNO	VENALI IN 2020	
						,		
L'anno	duemila VENTI, il giorno VENTIDUE	del	mese d	i LUGLI	alle ore	13.00 nell	la residenza	
comun	ale, in apposita sala, regolarmente con	vocati,	, all'appel	lo nomina	de risultano i S	Signori:		
N.	Cognome e Nome			T		Presenti	Assenti	
1	CASCINI VINCENZO			Sindae		X		
2	IMPIERI FRANCESCA			Vice Si	ndaco	Х		
3	LIPORACE MARCO		- ((Assess	ore	X		
4	CRISTOFARO VINCENZO			Assess	ore	X		
5	SCAVELLA MARIA ROSA			Assess	ore		X	
				Assess	ore			
			·			4	1	
		\bigcirc						
Presied	e il Dott. Vincenzo Cascini , nella sua) zualità	di SIND	ACO				
	oa alla seduta il Dott. Antonio Marino, s				he con funzior	ni di verbaliz	zanto	
ll Presio	dente, accertato il numero legale, dichia	ra ape	rta la sed	uta per la	trattazione de	ll'aggetta sa	nra indicato	
premett	endo che sulla proposta della presente	delibe	erazione (da parte:		ii oggetto so	pra indicato,	
Х	X							
Х	_							
e stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.								

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2020 "

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

a. del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore UTC /URBANISTICA, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

b. del parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Ecomico ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147/bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2020

ED INOLTRE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai Capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 TUEL

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2020

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

Il comma 738, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...";

Il comma 741, lett. d) a mente del quale "...per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n. 248 ...";

Il comma 746, a mente del quale "...Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articoto 3 comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ..."

Constatato che per le arce fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati che costituiscono la base di riferimento per la quantificazione dell'imposta, ma solo dei criteri e delle indicazioni da tenere in considerazione nella individuazione del valore imponibile, il quale deve essere di volta in volta determinato in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area;

Atteso che la mancanza di valori di riferimento per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili:

- è in contrasto con le esigenze di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, i quali in assenza di parametri forniti dal comune sarebbero costretti ad acquisire perizie di stima specifiche finalizzate ad individuare il valore venale del terreno;
- favorisce l'elusione della base imponibile, lasciando all'iniziativa del contribuente la individuazione del valore su cui corrispondere l'imposta, con conseguente perdita di gettito il cui recupero è affidato ad una attività di accertamento esposta ad elevato rischio di contenzioso;

Visti gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che impongono alla pubblica amministrazione di improntare il rapporto con il contribuente ai principi di collaborazione, correttezza, buona fede, semplificazione e trasparenza;

Ritenuto quindi opportuno in attuazione dei citati principi di correttezza, collaborazione, semplificazione e buona fede, procedere alla individuazione di valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, aventi la semplice funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile senza alcuna limitazione del potere di accertamento da parte del comune;

Richiamato l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 27/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, per zone omogenee, il valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 37 del 10/08/2011 (Allegato A) con cui sono stati determinati i valori di delle aree fabbricabili ai fini ICI;

Ritenuto necessario approvare per l'anno 2020 i valori delle aree fatoricabili di cui all'art. 7 dell'attuale Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, confermando quanto deliberato con il sopracitato atto consiliare n. 37 del 10/08/2011 (Allegato A);

Richiamata inoltre la Delibera di C.C. n. 3 del 29/03/2019 con cui e stato annullato, a far data dal 01/01/2019, l'imposta IMU e TASI, per tutti i terreni del PRG ricadenti nelle varie zonizzazioni, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone A e B e nelle varie sottozone a queste collegate, che rispondo ai dettati della legge 19/2002 e s.m.i., che:

 Non sono stati edificati e per essi non sono state formulate richieste di rilascio di "Permessi di Costruire" e/o formulate richieste di approvazioni di piani attuativi;

 Ricadono al di fuori del Centro Abitato per come definito con delibera della Giunta Comunale nº 187/1999 e successiva modifica nº 13/20/3;

Ritenuto necessario, anche per l'anno 2020, ai fini IMU, confermare quanto deliberato con la Delibera di C.C. n. 3 del 29/03/2019 nella sola parte richiamata nel punto precedente;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti inoltre:

il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

Visto lo Statuto comunale

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

- di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa ed ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, così come risultano dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 10/08/2011 (Allegato A);
- 2. di confermare per l'anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa ed ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto deliberato con atto consiliare n. 3 del 29/03/2019 per la parte in cui è stato annullato, a far data dal 01/01/2019, l'imposta IMU e TASI, per tutti i terreni del PRG ricadenti nelle varie zonizzazioni, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone A e B e nelle varie sottozone a queste

collegate. che rispondo ai dettati della legge 19/2002 s.m.i.. che: a) Non sono stati edificati e per essi non sono state formulate richieste di rilascio di "Permessi di Costruire" e/o formulate richieste di approvazioni di piani attuativi;

b) ricadono al di fuori del Centro Abitato per come definito con delibera della Giunta Comunale nº

187/1999 e successiva modifica nº 13/2013;

3. di dare atto che i valori di cui ai precedenti punti:

> hanno la sola funzione di orientare il contribuente, facilitando l'individuazione del valore in comune commercio dei terreni edificabili e, di conseguenza, la determinazione della base imponibile dell'imposta;

> non costituiscono in alcun modo un limite al potere di accertamento del comune, il quale potrà in ogni momento accertare l'imposta sulla base di un valore diverso da quello indicato nell'allegata relazione, qualora emergano fatti o elementi che conducono alla determinazione di una base imponibile superiore;

4. di assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, la conoscenza dei valori delle aree fabbricabili ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria.

e inoltre, stante l'urgenza di procedere, con votazione unanime e palese

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18/08/00, n. 267.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione.

Data 10/07/2020

Il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico Geom. Antonio Leo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVORE-VOLE sulla presente proposta di deliberazione.

Data 10/07/2020

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

OFIGNALE

DELIBERAZIONE DEL GONSIGLIO COMUNALE

H. 37

Data 10 Agosto 2011

OGGETTO:

DELIBERE CONSILIARI NN. 69/06-40/07-45/07 (MALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL'ESATTA APPLICAZIONE ICI.

L'anno duemilaUndici, il giomo Diesi, del mese di Agesto, alle cus 11,10, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla Seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata al algnori Consiglieri a norma di tegge, si o regrito il Consiglio Comunale.

sotto la presidenza del Presidente Sig. Oreste SARPA

atto lappailo nominale risultano

O and	COGNOME E NOME		S. Line	d'an	COGNOME E NOME	Presente	A TOTAL
1	GRANATA Enrico	X		10	ARENA Alfredo		<u> </u>
2	D'APRILE Mario		Xg		GROSSO LA VALLE Filippo	X	X
3	SPINELLI Vincenzo	X	JOHN JOHN		DONATO GROSSO Antonio		
4	CESAREO Cario	X)	SANSONI Raffaeliji	X	100.00
5	CRISTOFARO Vincenzo	交沙	7/7	14	THE PARTY OF THE P		X.
6	FILICETTI Giuseppe	N. T.	V 2 2	15	I TO THE PART OF T	X	- American
7	SARPA Orestino	(A)		16		X	
	RIZZO Massimo			17			
	STUMBO Santing			10	CETRARO Sa		X
SSE	EGNATI N. 17 CA	RICAN	. 17	P	RESENTI N. 12 ASSEN	TIN OF	AN 12-1-1-1-1

Partecipa alla saduta il Sagretario Comunale Capo Dott. Giancerio SIRIMARCO.

PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto all'O D.G. predisposto per la seduta odierna ed invita l'Assessore Ing. Ciro CAMPILONGO a dans lettura della proposta di deliberazione formulata dallo stesso, avente per oggetto: " DELIBERE CONSILIARI NN. 58/06-40/07-65/07 - VALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL'ESATTA APPLICAZIONE IGL. RETTIFICA PERIODO DI APPLICAZIONE ED, ESPLICITAZIONE DELLA RIDUZIONE DA APPLICARE IN CASI PARTICOLARI. ", articolata nel testo allegato alla presente deliberazione della quale deve intenderal formame parte integrante e sostanziale, e a relazionare in merito:

ULTIMATA la lettura della proposta di deliberazione

IL PRESIDENTE

CHIEDE se vi siand interventi tra i consiglieri presenti;

ACCERTATO che non vi sono iscritti e perlare, in a Consiglio a pronunciarsi sull'approvazione dell'argomento in esame:

IL CONSIGLIO COMMINALE

UDITA l'introduzione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Assessore Ing. Ciro CAMPILIONGO, avente per oggetto: " DELIBERIE CONSILVAPI NN 59/06-40/07-85/07 – VALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELLO ESATTA APPLICAZIONE ICI.. RETTIFICA PERIODO DI APPLICAZIONE ESPLICITAZIONE DELLA RIDUZIONE DA APPLICARE IN CASI PARTICOLARI.

RILEVATA la propria competenza, si sensi dell'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000, n. 257, e sue nuccessive modifiche est integrazioni;

DATO ATTO che l'appare delle presente deliberazione mentra nella fattispecie di cui alfart. 49 del D.Lgs. de Agosto 2000, n. 267, e che pertanto necessita del solo parere tacinico;

VISTO il parere tavorevole espresso in ordina alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18 Aposto 2000, n. 267.

VISTO ILE Las, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha ayuto li seguente risultato: PRESENTI N. 12 - VOTANTI N. 12 - ASTENUTI NESSUNO - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELEERA

DI APPROVARE e far propria, în ogni sua parte, l'allegata propoeta di deliberazione formulata dall'Assessore Ing. Ciro CAMPILONGO avente per oggetto: " DELIBERE CONSILIARI NN. 59/06-40/07-85/07 - VALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI AI FINI DELL'ESATTA APPLICAZIONE ICIL. RETTIFICA PERIODO DI APPLICAZIONE ED, ESPLICITAZIONE DELLA RIDUZIONE DA APPLICARE IN CASI PARTICOLARI. ". articolata nel festo allegato alla presente deliberazione della quale (vvi) intenderal formante parte integrante e sostanziale;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario a provindere a tutti gli atti necassari e consequenziali, per dare esecuzione alla presente delibera;

Di SEGUITO il Presidente propone al Consiglio di pronunciona in ordine alla immediata eseguibilità della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMENA

CONDIVISA la proposta del Presidento;

Con la seguente votazione espressa in forme parese;

PRESENTI N. 12- VOTAMTI N. 12- ASTENOTI NESSUNO - VOTI FAVOREVOLI N. 12 -- VOTI CONTRARI: NESSUNO.

DELIBERA

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente coeguibile al sensi o per gli effetti dell'ari. 134, 4° comma della gs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1º - D. Levo 267/2000) PER LA REGOVARITA TECNICA UFFICIO TECNICO Si esprime berere ... (V. Infra) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PHILANGE PARTIES AND PROPERTY OF THE BERIOLO NEW CHANGE Si esprime parere (V. (NFRA)... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vieto l'art. 153 comma 5°-9. L von 267 del 18 (in 2000 Alteriazione di copertura di spesa IL RESPONSABILE DEL SERVICIO FINANZIARIO Delta M. SEGRETARY COMMINE (dr. Giancarlo SIXMARCO) ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segrutario Comunale, visti gli alli d'ufficio alleste che la presente deliberazione è stata affissa all'Albi, Freierio, per quindici giorni consegny, del prescrible that art. 124 - comme 1% del D. L.vo 267/2004 ... 340 ... Sug. Pub.) IL SEGRETARIO COMUNALE M. 18/10/2011 (dr. Giancario SIRIMARCO) DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA (1) DIVENUTA ESESTIVA Y DATA per la scadenza del termino di 10 giorni dalla (1944/102 more ai sensi dell'art. 134 - comme 37- del D. L. vo a. 267/2000 in quanto dichierata immediatamente eseguibila sensi dell'ari, 134 - comina 41 - del 7. Liso 207(2000) E must breakle nell elenco in care E BEGRETARIO 18/10/2011 G: Giancare SIRIMARCO PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,

Il Secretario Comunale

COMUNE DI BELLYEDERE MARITTEMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DEFICION TRANSPORTION

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART 49; COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267;

- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale formilità dal l'Assessore CAMPILONGO, trasmessa con nota nº 10107 del 20.05.2011 a firma del Segretario Comunale ad oggetto: "Valutazione terreni edificabili ai dal dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili "ICI "Rettifica periodo di applicazione ed esplicitazione della riduzione da applicare in casi particolari. Delibere Consideri nº 59/06 40 e 65/07".
- VISTO il D.L. 18 Agosto 2009, n. 267;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lys. 18.08.2000, o. 262

In ordine alla regolarità freches questa l'Illiulo ritions non diverte esprimere alcun parere in quanto all'ordine de giorno, excepte nell'applicazione di VALORI E.

L'ELUZIONE di terrestà al fini dell'applicazione dell'I.C.I., che sono del Cascopillo amunale con arti delliberativi n' 59/2806.

Tris delle con arti delliberativi n' 59/2806.

Belvedere Marittimo, Il 27.05.2011

IL RESPONSABILE DELL'UIT.C.
Geom. Gaetano SCIGLIANO



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

Pron. [1292/2011

Al Segretaria Cumunale

E.p.e. Al Sindad

SEDF

OGGETTO: l'acere riferimento Vs nota n. 10644 del 30.05.2077 sel oggetto: Delibere consillari nu 59/06-40/07-65/07 "valutazione terreni edificabili si fini dell'esutta applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili.

Parere

Premesso:

Che l'art. 5 del D. Lgs. 504/1992, considera quale base imponibile per la aree fabbricabili il loro valore commerciale, che a differenza di quella adottata per fabbricati e i terreni agricoli (la rendita catastale), mon è no dato certo ma si presta per sua untura menica urbanistica a diverse quantitazioni.

Che, inoline, l'art. 2 comma il lettera 5) de la stesso decreto legislativo dispone che "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo difficatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione".

Che dalla lettura del combinato disposto fette due norme sopra richiamate si puù intuiro che la cuusi maggiore dei problemi interpretati i del relativi contenziosi attiene alla qualificazione di area faboricabile.

I commant interpretativi e la conseguable prostituzati in materia, si sono incentrati sulla necessità che l'area fabbricabile, per poter essere considerata tale, dovesse essere caratterizzata dalla sua immediata utilizzabilità a fini edificatori e fosse quindi necessario uno strumento attuativo (sentenza Corte di Cassazione 21644/2004), ovvero fosse sufficiente l'inclusione dell'area in uno strumento urbanistico generale purche approvato dalla regione (sentenza Corte di Cassazione 16751/2(8)4), ovvero ancora fosse sufficiente anche la mera inclusione nel piano regolatore generale adottato dal comune, anche se non autoria approvato dalla regione, in quanto ciò basterebbe a conferire un maggior valore committe all'area medesima, comparabile a quello delle arec addificabili conclamate (sentenza Corte di Cassazione 19750/2006).

che proprio per dirimere tali dubbi interpretativi il legislatore è intervenuto con una norma di nterretativa, il comma 16 dell'art. Il quater decies del D.L. n. 203/2005, conventto, modificazioni, dalla legge n. 248/2005, con il quale à stato precisato che, al fini pricazione dell'ici, la disposizione contenuta nell'art. 2. comma 1. lenera b) del D. Lgs. al interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque l'abbricabile se è scope edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi di medesimo".

Che il legislatore è intervenute nuovamente sulla materia, forcendo per la seconda volta in meno di un anno, con l'art. 36, comma 2 dei D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246/2006, un chiarimento definitivo sulla qualificazione di area edificabile.

Peraliro, como evidenziato dalla citata semenza della Corte di Cassazione, Taspettativa di edificabilità di un suolo, non comporta ai fini della valutazione fiscale. l'equiparazione sie ei simpliciter alla edificabilità, ma comporta soltanto l'assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli, meno conveniente per il contribuente, ma non per questo iniquo, con la possibilità, del tutto naturale, che si verifichino oscillazioni di valore connesse all'andamento del mercato e/o allo stato di appazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ins edificandi."

Tatta cid premessa:

- Sulla valutazione delle aree l'abbricabili, connequenziale riduzione e agerolazioni da applicare in cusi particolari di servità, la sottoscritta non ha competente ad esprimere il proprio parere in quanto, palesemente, trattasi di materia prettamente tecnica urbanistica.
- Sulla rettilica dei periodi di applicazione delle predette ridualosi co agevalazioni, la sottoscritta esprime parere positivo, considerato che gli Enti nell'azercizio della propria autonomia, possono discrezionalmente determinare per i propri tributi sia le modalità attuative che i requisiti di tale forma di "riduzioni e /o agevolizioni", fissando l'ammontare delle riduzioni di imposte e tasse e l'ammontare delle esclusioni o riduzioni di interessi e sanzioni.

Sicuramente nel cumulo di eventuali riduzioni, ci si dovrebbe spiformare al principio sancito per i fabbricati dichiarati inagibili per i quali i proprietari, su verifica dei tecnici, sono obbligati a pagare una imposta pari al 50% del dovitto, dunque anche il cumulo delle riduzioni delle aree adificabili sulle quali gravano servitti dovrebbe produrre uni abbattimismo massimo del 50% dell'imposta dovuta.

Tuttavia, la sottoscritta ritiene che gli un deliberativi per la definizione agevolata dei tributi locali devono fornite adeguata motivazione delle se lu proprae dall'Amministrazioni rilevato che per effetto dell'applicazione delle aduzioni cio agevolazioni, potrebbe conseguire una riduzione del gettito fiscale

Selvedore Maritteno 9,6,2011

II. RESULTATION OF SERVIZIO TRIBLETI

OGGETTO: Delibere consiliari n. 59/06, 40/07 e 65/07 – "Valutazione terreni edificabili ai fini dell'esatta applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Rettifica periodo di applicazione ed, caplicitazione della riduzione

el a codite nea navida e nalisolari.

L'assessore Campilongo:

RICORDA:

CHE con delibera consiliare n. 59 adottata nella seduta del 16/11/2006, il consiglio approvava la relazione nella quale venivano descritti i criteri per la determinazione del valore della arec edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, adottando per ciascuna i valori appresso riportati:

Valore da utilizzare per il calcolo	LC	
		30,00
	e.	80.00
	€.	48,00
cadente in C/da S. Elia)	€.	24.00
"in C/de Laise -Rosco Paradiso-lannizzo)	E	30,00
		25,60
"in C/da Trifat A SElia - S: Andrea - Olivella		
ossine - S. Nicola S Stefano Torno - Pantaide)		8.00
	E	12.00
	€.	32.00
	6	16,00
CA office 450 dalla battigia del mare	€.	8,00
	E	30.00
	G.	32.00
Orre mr. 500 dalla battigla del mare	£	6.00
	€.	30,00
	cadente in C/da S. Elia) "in C/da I aixe - Rosca Peradiso-Lannizzo) "in C/da I rifar - S. Andrea - Olivella pessine - S. S. Andrea - Pantaide) C4 C4 C4 C4 C4 C5 C6 C6 C6 C6 C7 C7 C7 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C9 C9 C9 C9	cadente in C/da S. Elia) " in C/da Laise - Rosco Saradiso-Jannizzo) " in C/da Tritar (S.Elia - Andrea - Olivella cossine - S. Nicola Stefano forno - Pantaide) C4 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C6 C6 C7 C7 C8 C8 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9

- Riduzione 100% per i turren ricadenti in fascia RJ e R4

- Esenzione lotti di Espansione di superficie inferiore e mq. 10.000 non aggregabili con altri lotti.

Riduzione di 1/3 dei valore per lotti in zona di espansione con superficie inferiore e mq. 1.000 se appregabili con altri lotti.

CHE con della experience de 40 adottata nella accuta del 30/09/2007, vanjvano modificate le determinazioni adottate can la delibera n. 59/2006 relativamente alle zone C1 e C2 di Esperience a distanza superiore a mir. 450 dalla battigia del mare attribuendo alle stesse il volore di 16.00 al ma (antiche 32,00) ad inoltre, ventiva adottata la determinazione di:

- Richzione di 1/3 del valore dei lotti in aree di Espansione, con superficie inferiore a mq

19:000 se aggregabili con altri lotti

CHE, con delibera consiliare n. 65 adoitata nella seduta del 17/12/2007, venivano adottate percentuali di riduzione per le varia tipologie di terreno soggette all'Importa comunale sugli Immobili, percentuali di seguito riportate:

	Servitu di passaggio acquedetto
	Servitò di passaggio fognatura
	Servitù di passaggio linea SIP 3%
	Servitú di passaggio linea Enel (bassa tensione) 5%
•	Scrvitù di passaggio linea Enel (alta tensione) 8%
	Servitu di passaggio elettrodotti (Ferrovie dello Stato) 10%
è	Viability 10%
	Distanza dai corsi d'acque
	Totale Riduzione max applicabile 20%
	Lavori di adattamento per forti pendenze "P" (40% < "P" < 60%)
	Lavori di adattamento per forti pendenze "P" (con "P" > 60%)
	Difficoltà di accesso
	Forma della partitella (Ridotta o irregolare)
	Totale Riduzione mass applicabile 10%

CHE

- le variazioni adottate con la delibera n. 59/2006 si applicano con decorrenza 16/12/2006; le variazioni adottate con la delibera n. 40/2007 si applicano con decorrenza 01/01/2007;
- le variazioni adottate con la delibera n. 65/2007 si scolicano con decorrenza 01/01/2008;

VISTE, inoltre:

- 1) le difficoltà interpretative che in sumo gli uffici nel quantificare superfici, distanze, etc., non chiarite in man era esplicita nelle delibere citate, qualit
- 1) lotti esclusi dall'ICI (riportati nella (Re)) zione integrante (a delibera n. 59) dove recita; "Molto spesso in fase di rilascio di concessione edilizie non viene utilizzate la potenzialità urbanistica. În questi casi non dene soggetta la volumetria residua salva che la stessa sia consistente":
- b) Distanza dai corsi d'acqua;
- 2) le difficoltà nel quantificare le riduzioni, da applicare, per vincoli e, casi particolari non specificali, quali
- a) per letti (ricadanti nelle zonizzazioni A-B-C-D-H e I) soggetti a vincoli di: rischio idraulico, da cia di rispetto stradale (30 mt. da ambo i lati) della Variante alla SS.13, lotti di superficie inferiore a mq. 400 (per le none B);
- b) per letti con mindenze superiori al 180%;
- c) per lotti (boscati o/o pescoli) i cui soprassuoli siano stati percorni dal fineco, di cui all'art. 10 della lere v. 351/2000):
- d) per letti edificabili(zone B e H del PRG) ricadenti nella perimetrazione del Parco del Polling

e) per i lotti ricadenti nelle zone H aventi superficie inferiore al lotto minimo (mq. 3000).

COSIDERATIO, altresis

che i proprietari di lotti edificabili, in zone periferiche, ma a tutt'oggi, a circa 22 anni dall'adozione del PRG vigente, sono ancora del tutto o quasi inedificate: - per mancanza di richiesta abitativa ricettiva/produttiva, - per l'infèlice posizione geografica, - per la scersa attuabilità edificatoria, - per la mancanza totale di idonee infrastrutture, - per la poca valenza edificatoria, etc., sono contretti a pagare, l'Imposta comunale I.C.I., fino alla data di adozione delle citate delibere, in base ai valori dettati dall'Agenzia delle Entrate, valori questi:

sproporzionati rispetto alle problematiche appena citate;

di gran lunga superiori a quelli adottati dall'assise comunale, con gli atti citati, a partire dagli anni 2007 e 2008.

Appare, pertanto, evidente ed iniquo che il contribuente poes pagare, per lo stesso terreno edificabile, un'imposta doppia, impla etc., per gli anni fino al 2007/2001 rispento a quella che ha pagare per gli anni successivi.

Alla luce delle considerazioni espresse e, per maggiore phiaszas nell'applicazione delle eventuali riduzioni spettanti, ad ogni singolo lotto,

PROP

- Di applicare, per le aree poste a stanza superiore a mt. 450 (per la sola zona H distanza superiore a mt. 500) dalla battigia del mare escluse le zone B1 B2 B/3, le determina mi adottate com le delibere consiliari nn.: 59/2006, 40/2007 e 6 a data dal 01/01/2003, anziché dal: 16/12/2006 (per le determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è, 01/01/2008 (per la determinazioni della delibera n. 40) è (per la della de
- Di ritenere inconsistente la superficie, residua o non, di un lotto edificabile, (B di completamente avente superficie ≤ a mq. 100 e, quindi esclusa dal pagamento dell'imposta Comunale sugli Immobili (L.C.L.).
- Di abolire le ga prevista riduzione del 10% (delibera n. 65/2007) per tutti i lotti contigui si corsi d'acqua, in quanto l'edificazione può essere eseguita a distanza di ml. 5,00 dall'alveu degli stessi (medesima distanza dai sonfini di proprieta).
- Di applicare la riduzione del 50%, la sostituzione delle riduzioni (max 30%) previste dalla delibera n. 65 del 17/12/2007, al lotti (contrazioni A-B-D-H e l) soggetti a vincolo: di rischio idraulico di fasca di ris pettu itradale (30 m), da ambo i lati della Variane ala S. S. e. al lotti con superficie compresa tra ma. 100 e ma. 400 (zone B);

- Di applicare la riduzione del 50%, in sostituzione delle riduzioni (max 30%) previste dalla delibera s. 65 del 17/12/2007, ai lotti, ricadenti nelle varie zonizzazioni, con pendenze superiori al 100%;
- Di ridurre di 1/3 il valore dei lotti in zona H (Turistico-Alberghiera), con superficie inferiore a mq. 3.000 (lotto minimo) se appregabili con altri lotti (stessa determinazione è stata assunta per le zone C con la delibera in 40/2007).
- Di applicare la riduzione del 70% ai lotti (classificati estastalmente come bosco e/o pascoli) i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, di cui all'art. 10 della legge 353/2000) per tutta la durata del vincolo di incutticabilità.
- Di applicare, în sostituzione delle riduzioni (max 30%) previste dalla delibera n. 65 del 17/12/2007, ai lotti (2007/22/2001) B e H del PRG), identificati nella Zona (187 nella (1870)) di azzonamento del Parco del Pollino (Ar. 11 delle Norme di Attonzione Arce di riserva generale orientata misura di salvaguardia ambientale) la riduzione del 70% se aggregabili con lotti prospicienti o contigui non madenti in detto azzonamento, la riduzione del 20% se



▶ Il Segretario Comunale DOTT. Aritono darino

PUBBLICAZIONE

Data	
	N Responsabile
	DANIELE PONTE
ATTESTAZIONE !! sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);	per 15 giorni consecutivi
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 1	D.Lgs. n. 267/2000;
☐ è divenuta esecutiva il	lieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).	
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). Data	▶ II Responsabile
Conza) * OWILL	DANIELEFONTE
È copia conforme all'originale.	
Data	
	▶ II Responsabile